

COMUNE DI
CURINGA

PROVINCIA DI CATANZARO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO

Verbale n. 11. del 10/07/2025

COMUNE DI CURINGA

**Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per l'esercizio 2025**

PREMESSA

In data 04.03.2025, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025.-2027..

In data 29/04/2025 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2024. determinando un risultato di amministrazione di € 8.022.673,17. così composto:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - fondi anticipazione liquidità | per € 4.581.501,25; |
| - fondo contenziosi | per € 500.000,00; |
| - fondo crediti dubbia esigibilità | per € 2.380.731,63; |
| - fondi debiti commerciali | per € 37.956,79. |
| - Fondo inden. Fine mandato sindaco | per € 5.512,89 |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 ha approvato le seguenti variazioni di bilancio

- Delibera G.C. n. 62 del 06/05/2025
- Delibera G.C. n. 68 del 22/05/2025
- Delibera C.C. n. 22 del 23/06/2025

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025 la Giunta Comunale ha approvato la seguente variazione di cassa del bilancio

Deliberazione n° 59 del 29/04/2025

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8 del TUEL** prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
-

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. le relazioni dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011;
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2024 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	692.098,22		692.098,22
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	88.754,32		88.754,32
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.790.912,41	66.923,81	6.857.836,22
2	Trasferimenti correnti			-
3	Entrate extratributarie			-
4	Entrate in conto capitale	15.188.672,83	1.532.064,81	16.720.737,64
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.628.893,10		2.628.893,10
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.903.043,66		4.903.043,66
	Totale	29.511.522,00	1.598.988,62	31.110.510,62
	Totale generale delle entrate	30.292.374,54	1.598.988,62	31.891.363,16
	Disavanzo di amministrazione	110.855,14		110.855,14
1	Spese correnti	6.869.665,15	66.923,81	6.936.588,96
2	Spese in conto capitale	15.418.897,20	1.532.064,81	16.950.962,01
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	361.020,29		361.020,29
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	2.628.893,10		2.628.893,10
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.903.043,66		4.903.043,66
	Totale generale delle spese	30.292.374,54	1.598.988,62	31.891.363,16

TITOLO	ANNUALITA' 2025 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA			-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	7.798.642,06	8.223,81	7.806.865,87
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.012.806,72	32.950,00	4.045.756,72
3	<i>Entrate extratributarie</i>	3.105.477,85	25.750,00	3.131.227,85
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	21.527.913,50	1.532.064,81	23.059.978,31
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
6	<i>Accensione prestiti</i>	150.000,00		150.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	3.581.455,35		3.581.455,35
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	12.188.903,13	3.305.600,00	15.494.503,13
	Totale	52.365.198,61	4.904.588,62	57.269.787,23
	Totale generale delle entrate	52.365.198,61	4.904.588,62	57.269.787,23
1	<i>Spese correnti</i>	11.362.726,92	66.923,81	11.429.650,73
2	<i>Spese in conto capitale</i>	23.520.291,39	1.532.064,81	25.052.356,20
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	361.020,29		361.020,29
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	2.637.299,09		2.637.299,09
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	6.396.438,19	3.305.600,00	9.702.038,19
	Totale generale delle spese	44.277.775,88	4.904.588,62	49.182.364,50
	SALDO DI CASSA	8.087.422,73		8.087.422,73

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio,
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, ;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2025..-2027.;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Curinga li, 10/07/2025

Il REVISORE UNICO

Dott. Fabio Giorre

Comune di Curinga
Via XX Settembre, 10/A
87022 Contro Alturi (CS)
P. IVA 03244370782